



Sent. n. 786/2020
Rep. n. 116/2020
Cron. n. 786/2020
R.G. n. 18968/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Avv. Monica Rabuano ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Oggetto: risarcimento danni

nella causa iscritta al n. 18968/2017 R.G.A.C. le cui conclusioni sono state
rassegnate all'udienza del 22.11.2019 ed avente ad oggetto: risarcimento
danni.

TRA

DE CRISTOFARO Crescenzo, C.F. DCR CSC75D14G309C e D'ANGELO
Raffaella, C.F. DNG FRL75M46F839B, nella qualità di genitori
esercenti la potestà sul figlio minore DE CRISTOFARO Biagio, C.F.
DCR BGI02L10E054R, elettivamente dom.ti in Pozzuoli alla via Monterusso
n. 69/70, presso lo studio dell'avv. Roberto Guadagno, che li rappresenta e
difende, giusta procura in atti.

ATTORI

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco p.t.,
C.F. 80049220637, elettivamente domiciliato ivi al C.so Campano n. 469,
presso lo studio dell'avv. Antonio Pirozzi, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in atti e Decreto Sindacale prot. n. 279 del 22.12.2017.

CONVENUTO

CONCLUSIONI



Come da verbale d'udienza del 22.11.2019, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, De Cristofaro Crescenzo e D'Angelo Raffaella, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore De Cristofaro Biagio, convenivano in giudizio, dinanzi il Giudice di pace di Marano, il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati nel sinistro avvenuto in data 11.07.2017.



Assumevano gli attori che in quel giorno, verso le ore 19:30 circa, alla via Marcesella, all'altezza del civico n. 110, nei pressi del negozio "Super Top", il minore Biagio era alla guida del motociclo Piaggio tg. X7NVJW, allorché cadeva rovinosamente al suolo a causa della disconnessione presente sui margini di un tombino ubicato sulla sede stradale, né segnalata né evitabile.

Precisavano che a seguito del sinistro de quo il piccolo Biagio subiva lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.S. del P.O. "San Giuliano" di Giugliano, ove i sanitari provvedevano alle prime cure del caso e redigevano il referto con prognosi di giorni 5.

Lamentavano di aver invano chiesto il risarcimento dei danni al convenuto Comune in via bonaria.

Ritenendo pacifica la responsabilità del Comune di Giugliano, quale ente preposto alla manutenzione delle strade cittadine, chiedeva, quindi, la condanna del Comune di Giugliano al pagamento, a titolo di risarcimento del

danno per le lesioni subite, della somma ritenuta di giustizia, nei limiti di euro 5.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Giugliano in Campania contestando la domanda attorea e chiedendone nel merito il rigetto.

Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la SEBA S.r.L., al fine di essere manlevato in caso di condanna.

Nel corso del giudizio veniva raccolta la prova per testi richiesta dalle parti ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona del minore.

Terminata la fase istruttoria la causa perveniva all'udienza del 22.11.2019, per la precisazione delle conclusioni e queste rassegnate veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.


La legittimazione delle parti in causa è provata dalla documentazione in atti.

Va osservato, inoltre, che la comparsa di costituzione con domanda di rivalsa spiegata dal convenuto Comune di Giugliano nei confronti della SEBA S.r.L., non è stata coltivata.

Dalla prova per testi è emerso che in Giugliano in Campania, verso la metà del mese di Luglio dell'anno 2017, verso le ore 19:30 circa, in Giugliano, alla via Marchesella, nei pressi del negozio " Super Top", il minore Biagio nel mentre alla guida di un ciclomotore Liberty, di colore nero, cadeva rovinosamente al suolo a causa del dissesto di un tombino ivi presente.

Tale circostanza è stata confermata dal teste escusso, Daniele Mattia, estraneo alle parti in causa, che era presente in loco, il quale inoltre precisava:

".....vidi che Biagio con il ciclomotore finì all'interno di un tombino



dissestato, praticamentesprofondato e così perse l'equilibrio cadendo con il ciclomotore sul lato destro;Biagio dopo la caduta accusò dolori al braccio destro;la strada era in condizioni di parecchio dissesto.....".

Secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha rivisto il precedente orientamento meno favorevole al danneggiato, e che questo giudice condivide e intende applicare al caso in esame, "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danno cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito". Il caso fortuito, poi, secondo detto orientamento, è un elemento esterno alla cosa recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante." La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni volta che sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A.. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune..."





L'attore ha provato l'esistenza dei danni lamentati e il nesso di causalità tra il sinistro e il dissesto del tombino, va valutata, quindi, l'applicabilità al caso dell'art. 2051 c.c. a termini del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, tranne che non provi il caso fortuito.

Orbene, è costante l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. nel senso che esso si applica non solo quando i danni sono derivati dal modo di essere della cosa, per sé idonea a produrli, ma anche quando in essa s'ingenera la fattrice che li determina. E', quindi, pacifica la responsabilità verso i terzi danneggiati del proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore o comunque di colui che ha una relazione materiale con la cosa produttrice del danno e che ha effettivi poteri di vigilanza e doveri di manutenzione.



Nel caso in esame l'attore per ottenere il risarcimento dei danni doveva dimostrare, come in effetti ha dimostrato: a) che il danno si è verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o che in essa è sorto un agente dannoso che lo abbia determinato; b) che il convenuto in giudizio ha un effettivo potere fisico sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, di vigilarla e di mantenerne il controllo in modo da impedire che essa produca danni a terzi. In presenza di entrambi questi elementi, l'art. 2051 c.c. pone a carico del "custode" una presunzione iuris tantum di colpa che può essere vinta soltanto, come detto, dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito. L'onere della prova liberatoria grava, quindi, sul "custode".

L'evento dannoso si è verificato alla via Marchesella che è una strada rientrante nel perimetro urbano del Comune di Giugliano. D'altra parte

spettava al Comune di Giugliano dimostrare l'impossibilità della custodia o fornire la prova del fortuito ma non vi ha provveduto.

Le lesioni riportate dal minore Biagio sono state provate attraverso i certificati medici prodotti e le dichiarazioni del teste escusso.

Accertato il diritto degli attori, nella qualità, al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeatur, questo giudicante condivide e fa proprie considerandole parte integrante della sentenza le conclusioni cui è giunto il C.T.U. Dott. Giuseppe Sarnella, in quanto immuni da vizi logici e da errori di fatto.

Il C.T.U. ha evidenziato il minore Biagio, ebbe a riportare "*.....postumi di trauma contusivo-distorsivo di spalla destra, con sottile infrazione a carico del collo chirurgico dell'omero.....*"; che tali lesioni hanno causato postumi permanenti nella misura del 3%; una invalidità temporanea totale di 20 giorni ed una invalidità temporanea parziale al tasso medio del 50% di 10 giorni.

Il danno non patrimoniale subito a causa dell'insidia stradale va liquidato sulla scorta delle nuove tabelle del Tribunale di Milano e non sulla scorta dei criteri risarcitori di cui all'art. 139 cod. ass. previsti per le lesioni di lieve entità.

"Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il

ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle." (Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 24 settembre 2014 n. 20111).

Le tabelle del foro lombardo hanno, quindi, il pregio di permettere un'immediata determinazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva per una data lesione.

I danni possono, quindi, liquidarsi nella seguente misura:

età del danneggiato al momento del sinistro: anni 15;

I.T.T. gg. 20: euro 1.960,00;

I.T.P. al valore medio del 50%: gg. 10: euro 490,00

danno biologico permanente: 3% (punti d'invalidità): euro 4.639,00.

Non sono state documentate altre spese mediche né è probabile che gli attori, nella qualità, ne affronti in futuro.

Complessivamente euro **7.089,00**, importo determinato all'attualità.

Tuttavia tale importo va contenuto nei limiti di € 5.000,00, avendo gli attori, nella qualità, limitato la domanda nella competenza per valore del giudice

adito, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Allo stesso modo vanno liquidate le spese occorse per la c.t.u.

P.Q.M.


Il Giudice di pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da De Cristofaro Crescenzo e D'Angelo Raffaella, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore De Cristofaro Biagio, nei confronti del Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., contrariis reiectis, così provvede:

Accoglie la domanda e riconoscendo la responsabilità del Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, lo condanna al pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di De Cristofaro Crescenzo e D'Angelo Raffaella, oltre interessi a far data dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Condanna il Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore dell'attore, che liquida in euro 1.800,00, oltre euro 180,00 per esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione all'avv. Roberto Guadagno, dichiaratosi anticipatario.

Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese occorse per la c.t.u., come liquidate in atti.

Così deciso in Marano di Napoli il 27.12.2019.



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 786/2020 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: AW. ROBERTO QUADRANO (PROCUR)
Marano di Napoli li 05/02/2020.



IL CANCELLIERE

